

APPROFONDIMENTO CIVILE

Avvocato con la toga addosso e la crisi in casa, negoziazione assistita e ruoli che si intrecciano

Data pubblicazione:	16/02/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Quando un avvocato si trova, suo malgrado, protagonista di una crisi coniugale, il confine tra ruolo professionale e dimensione personale tende inevitabilmente ad assottigliarsi. Non si è più soltanto difensori, ma **parte direttamente coinvolta** in una vicenda che, per definizione, è carica di implicazioni emotive e relazionali.

È in questo contesto che sorge una domanda tutt'altro che banale: ***può l'avvocato inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita per la separazione e, solo successivamente, una volta ottenuta l'adesione dell'altro coniuge, affidare la gestione della fase negoziale vera e propria ad altro collega?***

La risposta, in linea di principio, è **positiva**.

Ma il vero nodo non è tanto stabilire se ciò sia possibile, quanto comprendere **come** farlo correttamente, evitando ambiguità giuridiche, sovrapposizioni di ruoli e, soprattutto, fragilità strutturali dell'accordo destinato a regolare una fase delicatissima della vita delle parti.

La questione trae origine da un apparente paradosso. In numerosi ambiti dell'ordinamento, infatti, l'avvocato può legittimamente **assistere sé stesso**, agire in proprio e persino ottenere la liquidazione delle spese processuali in caso di esito giudiziale favorevole.

Nel campo della negoziazione assistita in materia familiare, tuttavia, questa sovrapposizione non risulta compatibile **nel momento in cui la procedura entra nella sua fase effettivamente**

negoziale.

La ragione non è meramente formale. La negoziazione assistita non è un semplice strumento alternativo al processo, ma uno spazio di confronto che presuppone **lucidità, terzietà e capacità di mediazione**, qualità che rischiano di essere compromesse quando il professionista è al tempo stesso parte emotivamente coinvolta nel conflitto.

LA QUESTIONE

Il punto di equilibrio individuato dal legislatore è chiaro e merita di essere letto nella sua corretta dimensione funzionale.

La convenzione di negoziazione e l'accordo di separazione devono essere conclusi con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

È questo - e non un momento anteriore - il passaggio in cui l'assistenza tecnica diventa imprescindibile.

È lì che il dialogo si trasforma in atto giuridico vincolante; è lì i ruoli **non possono sovrapporsi**, perché la funzione difensiva deve essere effettiva, terza e consapevole.

Diverso è, invece, il piano dell'**invito alla negoziazione assistita**.

L'invito non coincide con la negoziazione in senso proprio: non produce effetti sostanziali, non cristallizza diritti, non richiede particolari formalità. È un atto di avvio, una proposta di metodo, una dichiarazione di disponibilità al confronto.

Per questa ragione, l'avvocato che agisce come coniuge **può legittimamente inviare l'invito in proprio**, senza assumere il ruolo di difensore, purché la fase successiva - quella realmente negoziale - venga svolta con l'assistenza di un altro professionista.

CONCLUSIONI

L'avvocato può, in quanto parte, **inviare in proprio l'invito alla negoziazione assistita** per la separazione.

Deve, tuttavia, **nominare un altro legale** prima dell'apertura della fase negoziale in senso tecnico, ossia prima della sottoscrizione della convenzione e dell'accordo.

Non è consentito - né giuridicamente opportuno - gestire "in solitaria" una procedura che, per sua natura, richiede assistenza effettiva, terzietà e responsabilità professionale.

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.